

**10. SPECCHI RIASSUNTIVI DEI BENEFICI  
AGGIUNTIVI ALLA PENSIONE  
PRIVILEGIATA ED ALL'EQUO INDENNIZZO  
SPETTANTI ALLE VITTIME**

- **del terrorismo**
- **del dovere ed “equiparati”**
- **del servizio**

DESTINATARI	ISTITUTI (*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>VITTIME DEL TERRORISMO</b></p> <p>(caduti o invalidi in modo permanente in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Speciale elargizione di € 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per familiari conviventi a carico (possibilità di optare per un assegno vitalizio).</li> <li>- Speciale elargizione fino a € 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per invalidità permanente non inferiore all'80%.</li> <li>- Speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati.</li> <li>- Assegno vitalizio di € 500 mensili (elevato dall'1.1.2004, rispetto all'originario importo di € 258,23, dalla legge finanziaria per il 2004) soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità non inferiore ad un quarto.</li> <li>- Speciale assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni.</li> <li>- A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio spettano al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso. Il diritto non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.</li> <li>- Due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L. n. 302/1990, art. 1</li> <li>L. n. 407/1998</li> <li>L. n. 206/2004</li> <li>L. n. 466/1980</li> <li>L. n. 302/1990</li> <li>L. n. 407/1998</li> <li>L. n. 206/2004</li> <li>L. n. 206/04, art. 5, comma 1</li> <li>L. n. 407/1998, art. 1</li> <li>L. n. 350/2003, art. 4, comma 238 (legge finanziaria per il 2004)</li> <li>L. n. 206/04, art. 4, comma 3</li> <li>L. n. 206/04, art. 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 494 (legge di stabilità per il 2014)</li> <li>L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011 (**)</li> <li>L. n. 206/04, art. 5, comma 4</li> </ul>

- **Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore delle vittime, anche se già collocate in congedo, nonché delle vedove e degli orfani.**

L. n. 206/04, art. 2, così come modificato dall'art. 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla L. n. 222/2007

- **Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione e della buonuscita:**

L. n. 206/2004, artt. 3 e 4

L. n. 296/2006, art. 1, commi 792, 794 e 795 (legge finanziaria per il 2007)

- **a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado;**

- **ai familiari delle vittime, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti;**

- **al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.**

L. n. 206/2004, art. 3, comma 1-ter, aggiunto dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 164 (legge di stabilità per il 2015)

- **La misura della pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile, al raggiungimento, in virtù anche dell'aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità da parte di coloro che, con un'invalidità non inferiore ad un quarto, hanno proseguito l'attività lavorativa.**

L. n. 206/04, art. 5, comma 3

L. n. 244/2007, art. 2, comma 106 (legge finanziaria per il 2008)

- **Esenzione dall'IRPEF delle pensioni comprensive del bonus.**

L. n. 206/04, art. 3, comma 2

- **Il criterio di cui sopra si applica anche per la determinazione della pensione di reversibilità. Tale trattamento non è decurtabile ad ogni effetto di legge.**

L. n. 206/04, art. 4, comma 2

L. n. 296/2006, art. 1, comma 792 (legge finanziaria per il 2007)

- **Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.**

L. n. 206/04, art. 6, comma 1

- **Previsione circa l'adeguamento della misura della pensione in godimento, anche per i superstiti, al trattamento del pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio.**

L. n. 206/04, art. 7

- **Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti, e con preferenza a parità di titoli, in favore di:**

L. n. 407/98, art. 1, comma 2

- vittime del terrorismo;
- coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;

per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che già svolgono un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.

- **Borse di studio esenti da imposizione fiscale in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.**

L. n. 407/98, art. 4

- **Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia "C", a favore anche dei familiari dei deceduti.**

L. n. 206/04, art. 9

- **Assistenza psicologica a carico dello Stato.**

L. n. 206/04, art. 6, comma 2

- **Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.**

L. n. 206/04, art. 8

- **Patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, a totale carico dello Stato.**

L. n. 206/04, art. 10

- **Applicazione dei benefici di cui alla L. n. 206/04 anche agli eventi avvenuti all'estero dal 1.1.1961, a carico di cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.**

L. n. 206/04, art. 15  
L. n. 244/2007, art. 2, comma 106,  
(legge finanziaria per il 2008)

(\*) Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL, con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio vengono concessi dal Ministero dell'Interno.

(\*\*) Al pagamento del beneficio provvedono gli Enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

DESTINATARI	ISTITUTI (*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p style="text-align: center;"><b>VITTIME DEL DOVERE</b></p> <p>militari che abbiano subito un'invalidità permanente, ovvero che siano deceduti <i>"in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</i></p> <p><i>a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;</i>  <i>b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i>  <i>c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i>  <i>d) in operazioni di soccorso;</i>  <i>e) in attività di tutela della pubblica incolumità;</i>  <i>f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità).</i></p> <p>e soggetti <b>"EQUIPARATI"</b>, militari cioè <i>"che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Dall'1.1.2006:</p> <p>Dopo l'inserimento nella graduatoria unica nazionale ed entro il limite annuo di spesa di 10 milioni di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assegno vitalizio di €. 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.</b></li> <li>- <b>Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.</b></li> <li>- Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria.</li> <li>- Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.</li> <li>- Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF).</li> <li>- Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti.</li> <li>- Borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.</li> </ul>	<p>L. n. 407/98, art. 2, comma 1 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1</p> <p>L. n. 206/2004, art. 6, comma 1 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 1</p> <p>L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2</p> <p>L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2</p> <p>L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3</p> <p>L. n. 407/98, art. 1, comma 2</p> <p>L. n. 407/98, art. 4</p>

	<p style="text-align: center;">Dall'1.12.2007:</p> <p>- <b>Speciale elargizione di € 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%.</b></p> <p>- <b>Speciale elargizione di € 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi i soggetti "equiparati".</b></p> <p style="text-align: center;">Dall'1.1.2008:</p> <p>- <b>Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.</b></p> <p>- <b>Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.</b></p>	<p>L. n. 466/1980, artt. 2 e 3 L. n. 629/1973, art. 3 L. n. 308/1981, art. 5 L. n. 302/1990, artt. 2 e 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007</p> <p>L. n. 206/2004, art. 5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007</p> <p>L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008)</p> <p>L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011 (**) L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008)</p>
--	--	--

(\*) Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL, con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio vengono concessi dal Ministero dell'Interno.

(\*\*) Al pagamento del beneficio provvedono gli Enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

DESTINATARI	ISTITUTI (*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p align="center"><b>VITTIME DEL SERVIZIO</b></p> <p>(personale delle FF.AA. deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali)</p>	<p align="center"><b>- Speciale elargizione di €. 100.000 + €. 60.000 (30% di 200.000) in presenza di carichi di famiglia.</b></p>	<p>L. n. 308/1981, art. 6, comma 1 (abrogato e sostituito dall'art. 1896 del D.Lgs. n. 66/2010) D.L. n. 337/2003 (art. 2) convertito dalla L. n. 369/2003</p>
<p><b>CADUTI "DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO"</b></p> <p>(personale delle FF.AA. non legato da rapporto stabile - leva, allievi scuole, ferme... - escluso quello in licenza, permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione)</p>	<p align="center"><b>- Speciale elargizione di €. 25.822,84.</b></p>	<p>L. n. 308/1981, art. 6, comma 3 (abrogato e sostituito dall'art. 1895 del D.Lgs. n. 66/2010)</p>

(\*) Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL.